



ISTITUTO COMPRENSIVO
"Don Diana"

Via Cavour, 20 – 81033 Casal di Principe (CE)
C.F. 90033300618



Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per gli Affari
Internazionali Ufficio IV

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19

ELABORATE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI
PREVENZIONE
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2



A.s. 2020-2021

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.4 del 26 agosto 2020;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 1498/2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTA il Verbale n. 104 della riunione del CTS tenuta presso il Ministero della Salute, in data 31 agosto 2020.

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

CONSIDERATA l'Ordinanza n.70 dell'8 settembre 2020 della Giunta Regionale della Campania

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato COVID per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 negli ambienti di lavoro;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio di Istituto, convocato in data 26 agosto 2020 con

circolare n.140 prot. n.2002 del 21 agosto 2020;
CONSIDERATA la Delibera del Collegio Docenti, convocato, in data 1 settembre 2020 con
circolare n.138 prot. n.2008 del 24 agosto 2020

SI DELIBERA

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C Don Diana, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nelle circolari esplicative può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola e richiami per le famiglie dei minori.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, dei collaboratori scolastici disciplinando le attività da svolgere dal personale.

In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) **assicurino** la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) **sottopongano** a regolare e attenta igienizzazione le superfici (comprese maniglie dei bagni e di tutti gli ambienti scolastici, interruttori e corrimano) e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) **garantiscono** l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) **curino** la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei familiari e/o chi ne fa le veci, dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

- e) **collaborino** alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

3. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, in particolare si impegnano a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei componenti della famiglia al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili casi di contagio, e a contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) **per “pulizia” si intende** il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) **per “sanificazione” si intende** l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) **il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet**, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) **sono sintomi riconducibili al COVID-19**, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) **per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende** una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. **In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:**
- **tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;**
 - **restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;**
 - **restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine.**
- f) **Per “quarantena” si intende** un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La

quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. **Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;**

- g) **per “isolamento fiduciario” si intende** un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. **Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni.** Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Disposizioni generali

1. Le precondizioni per la presenza a scuola degli allievi, di tutto il personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:

- a) **l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;**
- b) **non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;**
- c) **non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.**

2. **A tutti i componenti della comunità scolastica** (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni autorizzati che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze **è fatto obbligo**, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) **mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro** e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- b) **indossare la mascherina chirurgica**, nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati e comunque in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico; l’obbligo della mascherina include gli allievi a partire dai 6 anni;
- c) **per il personale impegnato con allievi con disabilità** si prevede la possibilità, in base alla tipologia di disabilità e alle indicazioni impartite dalla famiglia o dal medico, di usare ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico unitamente alla mascherina guanti e/ o altri dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose);
- d) **la dismissione dei dispositivi utilizzati** deve avvenire in contenitori opportunamente predisposti nei locali della scuola;
- e) **disinfettare periodicamente le mani** con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono, sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

4. **A tutti gli operatori della comunità scolastica è fatto obbligo**, se residenti nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di

esibizione dei relativi esiti al DS; se residenti in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al DS al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale.

Le disposizioni precedenti non si applicano ai soggetti che comprovino di aver effettuato, anche su base volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito “negativo”.E’ fatto obbligo di produrre documentazione attestante gli esiti dei test.

5. **Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati**, a installare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, come si evince dalla seduta n.92 del 02/07/2020 del CTS, che ne ha fortemente raccomandato l’adozione da parte di tutti gli studenti ultra-quattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni.

L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, **senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.**

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. **L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19.** In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. **L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio** che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. **L’ingresso a scuola degli allievi e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2** dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo dell’Istituto ceic872001@istruzione.it) della **certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.**

4. **È istituito e tenuto presso le reception delle tre sedi dell’Istituto un Registro degli accessi** agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola autorizzati, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. **L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,**

- di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;

- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. È obbligatorio per l'utenza esterna:

- **rivolgersi agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare gli accessi non strettamente necessari e comunque non consentiti;**
- **utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).**

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

9. Gli uffici di Segreteria sono chiusi al pubblico e ricevono nel box office del plesso Croce il mercoledì e il giovedì dalle 11.30 alle 12.30 (Circolare n.106 del 27/05/2020 prot. n. 1467).

Art. 6 - Il ruolo delle famiglie

1. Le famiglie degli allievi sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità vigente per l'anno scolastico 2020-2021, e quindi, chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

2. Per tutto il periodo di emergenza COVID-19 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in modalità remota, con modalità e orari che saranno comunicati con circolare dedicata.

3. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro alle studentesse e agli studenti impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi accesso agli edifici scolastici deve essere richiesto dal personale scolastico o programmato contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria;

4. Nel caso in cui gli allievi avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

Art. 7 - Transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede centrale Plesso Croce, plesso Dante e plesso Don Diana. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica con specifica determina del Dirigente scolastico. Ciascuna delle tre sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore degli edifici sono assegnati, con specifica determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di

ingresso e di uscita.

3. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori, per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico, i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina,

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- ai servizi igienici, se non presenti all'interno del proprio settore, su indicazione e vigilanza del collaboratore scolastico che provvederà all'igienizzazione;

4. La pausa didattica si svolgerà perentoriamente all'interno della classe assegnata. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

5. Le classi possono accedere anche ai giardini e ai cortili di pertinenza degli edifici e alla palestra sulla base di una turnazione tra le classi, che sarà stabilita secondo l'orario curriculare delle classi con specifica determina del Dirigente scolastico.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni

1. Le famiglie sono invitate a collaborare evitando arrivi in anticipo, aspettando fuori dei cancelli, per evitare inutili assembramenti e ad osservare scrupolosamente l'orario d'ingresso programmato per la classe di pertinenza del proprio figlio/a, in osservanza degli scaglionamenti. L'organizzazione oraria, gli accessi ai locali, scaglionata, sia in entrata che in uscita, saranno pubblicati sul sito della scuola.

2. Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. In caso di ritardo l'allievo dovrà attendere l'ultimo turno di entrata.

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule; **una volta raggiunto il proprio posto non è consentito alzarsi e togliersi la mascherina fino ad indicazioni del docente.**

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. **I docenti in servizio alla prima ora di lezione, incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti, dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle operazioni, per le operazioni di accoglienza degli alunni .**

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale **gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico e le indicazioni del docente di turno.**

6. Gli alunni dovranno essere accompagnati da un unico genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, e dovranno essere lasciati ai cancelli d'ingresso. Nessun genitore può accedere ai locali dell'Istituto senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di **almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di 2 metri durante le attività sportive, che non devono**

comprendere sport di squadra; sono altresì vietate le attività di pratica musicale (strumentale e/o vocale).

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

4. Nel caso in cui un solo alunno/a alla volta sia chiamato a raggiungere l'area didattica o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, l'alunno/a può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. È bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. **Durante il cambio dell'ora gli alunni devono, perentoriamente, indossare la mascherina.**

5. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli allievi, **gli alunni che si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.**

6. **Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.**

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. **L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato**, come si evince dalle Circolari sulla Organizzazione Didattica.

2. **Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine.** Prima di uscire, occorre disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente con acqua e sapone.

3. **Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente** a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

Art. 11 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. **Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori**, deve essere immediatamente accompagnata all'interno degli ambienti appositamente individuati per l'emergenza COVID-19 (Circolare n.141 del 24/08/2020 prot. n. 2004), e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. **La Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.** Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero

della Salute.

Art. 12 - Gestione degli alunni fragili

Per **alunni fragili si intendono** allievi esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. (Circolare n.136 del 20/08/2020 prot. n. 2000)

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto, aggiornato per l'anno scolastico 2020-2021, insieme alle Disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro del personale docente e misure organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 prot.n.2209 dell'11-09-2020, pubblicati sul sito web dell'istituto.

Casal di Principe (CE), 11 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Molinaro

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)